



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI  
GENNAIO 2026

---

**LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI**

## INFORMAZIONI UTILI – GENNAIO 2026



### IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



### APPROFONDIMENTI

- Delega unica per i servizi online dell'Agenzia delle Entrate Pag. 3
- Interconnessione tra POS e registratori telematici dal 2026 Pag. 4
- Dichiarazioni di intento Pag. 5
- Omaggi di beni con l'estero Pag. 6



### STRUMENTI OPERATIVI

- Riconciliazione saldi bancari al 31.12 Pag. 7
- Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta Pag. 8



### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Libro giornale e partitari contabili Pag. 9
- Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno Pag. 10
- Limiti per contabilità ordinaria e semplificata Pag. 11
- Sconti e premi in natura esposti in fattura Pag. 12
- Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo Pag. 13



### NON SOLO IMPRESA

- Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2026 Pag. 14
- Quote Albo autotrasportatori 2026 Pag. 15
- Assicurazione contro gli infortuni domestici Pag. 16
- Correzione dati catastali Pag. 17



### AGEVOLAZIONI

- Finanziamento per la valorizzazione di disegni e modelli Pag. 18



### SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di gennaio 2026 Pag. 19


**IN EVIDENZA**
**NOTIZIE IN SINTESI**
**RIDUZIONE  
INTERESSI  
LEGALI**

- Con il D.M. 10.12.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13.12.2025, n. 289 è stabilito che dal 1.01.2026 gli interessi legali del 2% in ragione d'anno, applicabili fino al 31.12.2025, si riducono dello 0,40%, e, quindi, saranno pari al 1,60%. Tale variazione renderà più leggero il costo del ravvedimento operoso dal 2026.

**OMESSO VERSAMENTO IVA  
E RATEAZIONE  
IN CORSO**

- La Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 38438/2025, ha ritenuto che non si possa commettere il reato di omesso versamento dell'Iva quando il contribuente ha ottenuto la rateazione dal Fisco e l'ha onorata o la sta onorando, potendosi applicare il D.Lgs. 84/2025, anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma, essendo più favorevole all'imputato.

**NON  
IMPONIBILITÀ IVA  
NEL TRASPORTO  
MERCÌ**

- L'art. 12 D.Lgs. 4.12.2025, n. 186 (c.d. delega fiscale) prevede la non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di merci estesa anche nel caso in cui intervengano degli intermediari che operano in nome e per conto dell'esportatore, importatore o titolare del regime di transito. Non essendo previsto un periodo transitorio, la disposizione è in vigore già dal 13.12.2025, modificando l'attuale impostazione (contenuta nella risposta a interpello 392/2022).

**NOVITÀ SU VERSAMENTI  
E DICHIARAZIONI  
DI ACCISE SU GAS  
ED ENERGIA  
ELETTRICA**

- L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 32/2025, ha chiarito che dal 2026 cambiano i termini delle scadenze dei versamenti e delle dichiarazioni di accise su gas naturale ed energia elettrica.
- Infatti, i soggetti obbligati dovranno versare l'accisa entro la fine di ogni mese e presentare 2 dichiarazioni semestrali, a settembre e a marzo, in sostituzione dell'attuale dichiarazione annuale.
- Sempre dal 2026, l'importo iniziale della cauzione sarà pari al 15% dell'accisa annuale e dovrà essere aggiornato trimestralmente in base alla media dei 3 mesi precedenti. Il mancato adempimento comporta la revoca dell'autorizzazione o della licenza.
- Inoltre, le comunicazioni mensili dei quantitativi fatturati dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo.

**COMPENSAZIONE TRA CREDITI  
E DEBITI TRIBUTARI DI  
SOGETTI DIVERSI**

- L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello 12.11.2025, n. 291, ha ribadito una posizione recentemente espressa nella risposta n. 246/2025, secondo cui il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi, a prescindere dal "nomen iuris" e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari, configura un illegittimo accolto fiscale.

**DELEGHE UNICHE PER I SERVIZI  
ONLINE**

- L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricordano che è disponibile un file con l'elenco delle deleghe attive e le relative scadenze all'interno dell'area riservata agli intermediari, al fine di monitorare e gestire i rinnovi.
- Secondo le nuove indicazioni, le deleghe uniche devono essere trasmesse dall'intermediario all'Agenzia delle Entrate tramite i canali digitali, ma può essere conferita dal contribuente tramite delega cartacea (sottoscritta con firma autografa e corredata di copia del documento d'identità) oppure elettronica (sottoscritta con firma elettronica conforme al Codice dell'amministrazione digitale).

**CORREZIONE CODICE CUP  
NELLA FATTURA ELETTRONICA**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 563301/2025, stabilisce che attraverso la predisposizione di un apposito servizio web (raggiungibile nell'area riservata del proprio sito Internet) il cessionario/committente, o un intermediario dagli stessi delegato, può integrare o correggere il codice unico di progetto (Cup), quando mancante o errato, direttamente nella fattura elettronica di acquisto di beni e servizi incentivati.


**APPROFONDIMENTI**
**DELEGA UNICA PER I SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 21 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto la delega unica che consente, con un'unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite a uno o più servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo - in formato cartaceo o digitale - con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la "attiva" con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere effettuata anche dall'intermediario. Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello di conferimento. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.10.2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione. Non saranno, quindi, più previste modalità "analogiche" di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell'ufficio territoriale o mediante l'invio di Pec), né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti. Il momento di passaggio alla delega unica è stato individuato nell'8.12.2025. Nell'area riservata agli intermediari dei siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione è disponibile un file con l'elenco delle deleghe attive e le relative scadenze, utile per monitorare e gestire i rinnovi.

NUOVE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE, MODIFICA, RINNOVO, REVOCA, RINUNCIA					
Operazione/servizio					
		Cassetto Fiscale	Servizi di Fatturazione Elettronica	Acquisizione Dati ISA/CPB	Servizi Agenzia Entrate-Riscossione
CONTRIBUENTE	Attivazione	Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.			
	Revoca				
	Modifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.</li> <li>La variazione di uno o più dati (esempio: aggiunta/rimozione di un servizio) comporta la revoca della delega precedente e l'attivazione di una nuova delega con i dati e la scadenza aggiornati</li> </ul>			
	Rinnovo	Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 90° giorno prima della scadenza.			
INTERMEDIARIO	Attivazione	Trasmissione file xml (puntuale o massivo) sottoscritto elettronicamente dal contribuente.			
	Revoca				
	Modifica	Si procede inviando un nuovo file xml sottoscritto dal contribuente che comporta la revoca automatica della delega precedente e l'attivazione della nuova delega con i dati e la scadenza aggiornati.			
	Rinnovo	Stesse modalità previste per l'attivazione, a partire dal 90° giorno prima della scadenza.			
	Rinuncia	Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.			

PRECEDENTI MODALITÀ DI ATTIVAZIONE				
Operazione/servizio				
	Cassetto Fiscale	Servizi di Fatturazione Elettronica	Acquisizione Dati ISA/CPB	Servizi Agenzia Entrate-Riscossione
CONTRIBUENTE	Online nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate o modulo cartaceo presso un ufficio dell'Agenzia.		Attivazione tramite delega al cassetto fiscale.	Online nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'intermediario deve poi accettare la delega.
INTERMEDIARIO	L'intermediario comunica i dati e il contribuente riceve al proprio domicilio fiscale un <b>codice di attivazione</b> da consegnare all'intermediario stesso.	Invio telematico e verifica di elementi di riscontro della dichiarazione Iva/Redditi dell'anno precedente, per attivare la delega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>In assenza di delega al Cassetto Fiscale, invio di un file con l'elenco dei contribuenti deleganti.</li> <li>L'attivazione prevede la positiva verifica degli elementi di riscontro.</li> </ul>	L'intermediario comunica i dati e il contribuente riceve al proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario stesso.



## INTERCONNESSIONE TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI DAL 2026

La L. 207/2024 ha introdotto, dal 1.01.2026, l'obbligo per gli esercenti di integrare i sistemi di pagamento elettronico (POS) con i registratori telematici (RT). Questa nuova misura mira a rafforzare la lotta all'evasione fiscale, garantendo maggiore trasparenza e controllo sui flussi finanziari e fiscali. Con provvedimento n. 424470/2025 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

## SOGGETTI

Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015<sup>1</sup>.

INTEGRAZIONE  
DEI SISTEMI

- L'art. 1, c. 74 L. 207/2024 ha stabilito che:
  - la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscano **inalterabilità e sicurezza dei dati**;
  - lo strumento tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) deve essere **collegato tecnicamente** al registratore telematico, garantendo così la piena integrazione tra i processi di pagamento e quelli di registrazione.

Per esempio, un ristorante che accetta un pagamento di € 100 tramite carta di credito sarà obbligato, dal 2026, a utilizzare un sistema interconnesso. Con questo sistema il pagamento elettronico sarà automaticamente registrato e abbinato allo scontrino fiscale, eliminando eventuali discrepanze tra gli importi dichiarati e quelli incassati.

Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata.

PROCESSO  
DI INVIO  
DEI DATI

## Fino al 31.12.2025

I PSP sono tenuti a trasmettere i dati dei pagamenti digitali all'Agenzia delle Entrate tramite PagoPA S.p.A., che funge da intermediario tecnico.

## Dal 1.01.2026

Viene meno l'intermediazione di PagoPA. I Prestatori di servizi di pagamento dovranno inviare le informazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID), con conseguente snellimento delle procedure e riduzione dei passaggi.

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

- La multa di € 100 per ogni trasmissione errata o omessa, prevista dall'art. 11, c. 2-quinquies D. Lgs. 471/1997, si applica anche alle violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici, purché non incidano sulla liquidazione dell'imposta.
- La sanzione compresa tra € 1.000 e € 4.000, disciplinata dall'art. 11, c. 5 D. Lgs. 471/1997, è estesa ai casi di mancato collegamento tra il dispositivo per i pagamenti elettronici e il sistema di registrazione e trasmissione dei corrispettivi.

SANZIONI  
ACCESSORIE

- Le misure previste dall'art. 12, c. 2 D. Lgs. 471/1997, per le violazioni ripetute relative alla certificazione dei corrispettivi, sono applicate anche in caso di omissioni, ritardi o errori nella trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici giornalieri.
- Le sanzioni dell'art. 12, c. 3 D. Lgs. 471/1997, che riguardano la mancata installazione dei registratori telematici, si applicano anche nel caso in cui non sia effettuato il collegamento tra il dispositivo per i pagamenti elettronici e il sistema di registrazione e trasmissione dei corrispettivi.

CONFRONTO  
TRA VECCHIO  
E NUOVO  
REGIME

Aspetto	Fino al 31.12.2025	Dal 1.01.2026
Canale di trasmissione	Tramite PagoPA S.p.A.	Diretto all'Agenzia delle Entrate tramite SID.
Dettaglio informazioni	Limitato	Esteso e dettagliato (codici fiscali, POS, importi, operazioni).
Scadenza trasmissione	Non definita	Mensile, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo.
Gestione esiti	Non strutturata	Ricevuta con esito; correzioni entro 5 giorni lavorativi.
Verifica periodica	Non prevista	Fotografia di consistenza annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nota<sup>1</sup>

Rientrano, pertanto, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22 D.P.R. 633/1972. Sono esclusi i soggetti esercenti attività spettacolo che di cui alla tabella C allegata al D.P.R. 633/1972 per le quali la certificazione dei corrispettivi è assolta con il rilascio dei titoli di accesso tramite misuratore fiscale, biglietteria automatizzata o ricevuta/scontrino fiscale manuale (Interpello n. 298/2025).



## DICHIARAZIONI DI INTENTO

*Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all'anno 2026. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l'emissione delle fatture collegate.*

### ESPORTATORI ABITUALI

- Si acquisisce lo status di esportatore abituale **quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari**, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).
- L'esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del **plafond disponibile** ha l'obbligo di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L'ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull'esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il **plafond realmente utilizzato**, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall'esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.
- I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio **Cassetto fiscale**.
- L'art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997 prevede una **sanzione del 70%** dell'Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento **senza avere prima riscontrato**, per via telematica, l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

### ESTREMI DICHIARAZIONE DI INTENTO NELLE FATTURE ELETTRONICHE

- Nella fattura elettronica, per le **operazioni non imponibili**, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", gli estremi per ogni dichiarazione d'intento nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
  - nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
  - nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
  - nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

### PROCEDURA DI INVALIDAZIONE

- In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate **invia al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.
- Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.
- La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, **procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente**, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.
- In concomitanza con la **procedura d'invalidazione**, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.



## OMAGGI DI BENI CON L'ESTERO

Con riferimento agli acquisti di beni (anche gratuiti e quindi rientranti nella fattispecie degli omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia effettuati da soggetti passivi Iva "stabiliti" in Italia, sovente il cedente non è "stabilito" ai fini Iva in Italia e lo stesso ha un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta Iva in Italia. Così come stabilito dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, l'Iva relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia deve sempre essere assolta dal cessionario o committente soggetto passivo Iva "stabilito" in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del **reverse charge** (se il cedente/prestatore estero è un soggetto passivo "stabilito" in altro Paese della UE diverso dall'Italia) ovvero **autofattura** (se il cedente/prestatore passivo estero è extra-UE), ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (circolari n. 14/E/2010 e n. 36/E/2010).

Tipologia di operazione	Omaggi con soggetti di Paesi Ue
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, <b>poiché manca l'onerosità della cessione</b>.</li> <li>Ne consegue che <b>la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva</b> (così come chiarito dalla C.M. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).</li> </ul>
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione <b>esclusa da Iva</b> (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario.</li> <li>L'eventuale fattura non deve essere integrata, né serve l'autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.</li> </ul>

Tipologia di operazione	Omaggi con soggetti di Paesi extra-Ue
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972.</b></li> <li>Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea.</li> <li>Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.</li> </ul>
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</b></li> <li>Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).</li> </ul>
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>All'atto dell'introduzione sarà emessa la <b>bolletta doganale</b> anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo.</li> <li>Ai fini dell'evasione di dazi ed Iva, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972.</li> <li>Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".</li> </ul>

**EMISSIONE  
FATTURA  
DA PARTE  
DEL  
RAPPRESENTANTE  
FISCALE  
ITALIANO**

- Nell'operatività capita, comunque, sovente che il cedente/prestatore estero emetta fattura tramite il proprio rappresentante fiscale italiano ovvero identificazione diretta Iva in Italia indicando che l'operazione è "esclusa da Iva e soggetta ad inversione contabile ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972".
  - Tecnicamente tale fattura non risulta corretta; infatti, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20.02.2015, n. 21/E ha chiarito che il documento emesso con indicazione della partita Iva italiana dal rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta di un soggetto passivo estero "stabilito" nella UE, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva "stabilito" ai fini Iva in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.** Il documento risulta, invece, corretto se oltre all'indicazione della partita Iva del rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta Iva vi siano anche tutti gli estremi del cedente estero comunitario (quindi, anche indicazione della partita Iva estera).
- Stante il contenuto della risoluzione n. 21/E/2015, sembra ragionevole ritenere che, nel caso in esame, la fattura emessa da un rappresentante fiscale italiano di **cedente/prestatore soggetto passivo extra-UE** non debba riportare, necessariamente, anche i dati di quest'ultimo.
  - Ne consegue che la fattura emessa con i soli dati del rappresentante fiscale di soggetto extra-UE dovrebbe risultare corretta (art. 219-bis Direttiva n. 2006/112/CE) e quindi, senza la necessità di aggiungere le informazioni del cedente/prestatore extra-UE.



## STRUMENTI OPERATIVI

## RICONCILIAZIONE SALDI BANCARI AL 31.12

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bi-lancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall'estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate, ma non contabilizzate dalla banca o dall'azienda, devono risultare da un prospetto.

Denominazione/Ragione sociale	ALFA S.r.l.	BILANCIO AL 31.12 anno "n"
-------------------------------	-------------	----------------------------

## Stato patrimoniale - C IV) Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali

Azienda di credito: Banco di Roma c/c: 337701  
Controllo bancario n.: Dicembre anno "n"

Saldo estratto conto bancario del 31.12 anno "n" <sup>(1)</sup> +/- - 40.600,00

Operazioni figuranti sull'estratto conto non rilevate in contabilità			
Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito rata n. 9 mutuo ipotecario.	8.300,00	

-   
+ 8.300,00

Operazioni rilevate in contabilità non figuranti sull'estratto conto			
Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito assegno n. 352345.		10.000,00
31.12.n	Interessi passivi e competenze.		300,00

- 10.300,00  
+

Saldo risultante in contabilità al 31.12 anno "n" +/- - 42.600,00

Nota<sup>1</sup>

- Il segno da indicare nella casella "Estratto Conto Bancario" è positivo qualora l'importo del saldo risulti a credito del correntista e negativo se viceversa.





## PROVVIGIONI AGLI AGENTI CON RITENUTA RIDOTTA

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

### INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
  - Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
- La comunicazione:
    - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
    - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
    - può essere trasmessa via Pec.

### Esempio

### Esempio di dichiarazione

Committente, preponente o mandante	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione					
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.					
	Domicilio fiscale	Via				Numero civico
		Riva di Trento				29
		Cap		Comune		Provincia
	20139		Milano		MI	
	Codice fiscale		01234567891			
	Partita Iva		01234567891			
Registro Imprese di		Milano		n.	01234567891	
Rea C.C.I.A.A. di		Milano		n.	3456	

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione						Intermediario di commercio
Verdi Luigi						
Domicilio fiscale	Via				Numero civico	
	Ugo Foscolo				15	
	Cap		Comune		Provincia	
20121		Milano		MI		
Codice fiscale		VRD LGU 54R16 E897 H				
Partita Iva		00286210403				
Registro Imprese di		Milano	n.	VRD LGU 54R16 E897 H		
Rea C.C.I.A.A. di		Milano	n.	6789		

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2026**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 18.12.2025  
Luogo e data

Luigi Verdi  
Timbro e firma



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### LIBRO GIORNALE E PARTITARI CONTABILI

*Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall'art. 2214 codice civile, il libro giornale. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria. È inoltre obbligatoria anche la stampa dei partitari contabili (cosiddetti "Mastrini"). I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell'anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I partitari non devono essere necessariamente numerati progressivamente, nè bollati o vidimati, ma solo stampati.*

#### SOGGETTI INTERESSATI

##### Codice civile

Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall'**art. 2214 c.c.**, il libro giornale.

##### Normativa fiscale

Le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria.

#### CONTENUTO

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

#### NUMERAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (per il 2025: 2025/1, 2025/2, ecc.).

Prima di essere messo in uso.

- **Se la contabilità è tenuta in modalità cartacea**, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di € 16,00, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di € 32,00, per tutti gli altri soggetti;
- **Se la contabilità è tenuta in modalità elettronica**, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure riportate nel punto precedente pari a € 16,00 o € 32,00.

#### COMPILAZIONE

- Il libro giornale deve essere tenuto secondo le norme di un'ordinata contabilità:
  - senza spazi in bianco;
  - senza interlinee;
  - senza trasporti in margine.

##### Abrasioni e cancellazioni

Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le **parole cancellate** siano **leggibili**.

#### TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E LIBRI SEZIONALI

- Le registrazioni all'interno del libro giornale devono essere effettuate non oltre 60 giorni dall'operazione. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di scritture cronologiche.
- Risulta possibile utilizzare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni e, in generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa, libri giornali sezionali nei quali vengono registrate, in stretto ordine cronologico, tutte le operazioni relative a singoli servizi dell'azienda, quindi, anche a distinte unità operative dell'azienda, con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale.



## DETRAZIONE DELL'IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

### TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
  - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
  - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

### ASPETTI OPERATIVI

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica **la duplice condizione**:
  - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta**;
  - (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

### VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

### Tavola riepilogativa

#### Fatture a cavallo dell'anno

Fattura Data emissione	Cliente Data ricezione	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Dicembre 2025	Dicembre 2025 Da registrare entro 30.04.2026 <sup>1</sup>	Entro dicembre 2025	Liquidazione Iva di dicembre 2025 (16.01.2026).
		Gennaio-aprile 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel modello Iva 2026, per il 2025.</li> <li>• Annotazione separata nel registro Iva acquisti.</li> </ul>
		Da maggio 2026 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2026 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No detrazione Iva acquisti<sup>2</sup>.</li> <li>• È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.</li> </ul>
	2026 <sup>3</sup> Da registrare entro 30.04.2026 <sup>1</sup>	Gennaio-dicembre 2026	Nella liquidazione Iva del periodo 2026.
		Da gennaio 2027 ad aprile 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel modello Iva 2027, per il 2026.</li> <li>• Annotazione separata nel registro Iva acquisti.</li> </ul>
		Da maggio 2027 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2027 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No detrazione Iva acquisti<sup>2</sup>.</li> <li>• È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.</li> </ul>

- Note**
1. La registrazione deve avvenire entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
  2. La **detrazione** è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'**operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**.
  3. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione**.



## LIMITI PER CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA

**Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno.**

Contribuenti	Attività esercitata	Limite di ricavi o compensi (anno precedente)	Regime contabile "naturale"
<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprenditori individuali</li> <li>Società di persone</li> <li>Enti non commerciali</li> </ul>	Prestazioni di servizi	Fino a € 500.000,00	Semplificato
	Altre attività	Fino a € 800.000,00	
Esercenti arti e professioni	-----	Qualsiasi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprenditori individuali</li> <li>Società di persone</li> <li>Enti non commerciali</li> </ul>	Prestazioni di servizi	Oltre € 500.000,00	Ordinario
	Altre attività	Oltre € 800.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Società di capitali</li> <li>Cooperative</li> <li>Enti commerciali</li> </ul>	Qualsiasi attività	Nessun limite di ricavi	

### REGIME DI CASSA

- L'ammontare di ricavi è individuato, **se il contribuente ha adottato già nel 2025 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2026, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:**
  - **nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti** in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica è effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2025**;
  - **nel caso di utilizzo dei soli registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell'operazione coincide con quella di incasso o pagamento, la verifica è effettuata considerando i **ricavi annotati nel 2025**.



## SCONTI E PREMI IN NATURA ESPOSTI IN FATTURA

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

### ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.

**Vi concorre, invece, il valore normale** dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

### INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

### ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.

Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.

#### Nota bene

La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.

### BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

**Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote** si possono presentare 2 casi.

**Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.**

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.

**Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.**

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.

### ASPETTI CONTABILI

- L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico.
- I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.

- Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre **verificare se**:
  - vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato;
  - la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
- Infatti, **le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono**, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, **non possono essere considerate gratuite**, poiché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni.



## PROVVIGIONI PAGATE ALL'AGENTE NELL'ANNO SUCCESSIVO

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la **conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente**, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.

**Esempio n. 1**
**Agente**

SP C II 1	CE A 1	• Anno (x) - Conclusione del contratto tra mandante e cliente e imputazione del ricavo			
		30.11.(x)			
		Fatture da emettere a	Provvigioni attive		1.000,00
		Provvigioni maturate su contratto cliente ABC S.r.l.			
SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	• Anno (x + 2) - Emissione della fattura e relativo incasso		1.000,00 220,00	1.220,00
		30.01.(x+2)			
		Cliente a	Diversi		
		a	Fatture da emettere		
		a	Iva c/vendite		
		Emissione fattura n. 30 per provvigioni cliente ABC S.r.l.			
SP C II 5-bis	SP C II 1	30.01.(x+2)		115,00 1.020,00 85,00	1.220,00
		Diversi a	Cliente		
		Credito per ritenute d'acconto su provvigioni <sup>1</sup>			
		Banca c/c			
SP C IV 1		Titolare c/prelevamenti <sup>2</sup>			
SP A VI		Incasso saldo fattura n. 30.			

**Note**

1. La **ritenuta d'acconto** sarebbe stata scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (anno x + 1) solo se operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
2. **Contributo Enasarco deducibile** in dichiarazione dei redditi (quadro RP) con il **criterio di cassa**. L'aliquota contributiva è pari al 17% per il 2025 (50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda).

**Esempio n. 2**
**Casa mandante**

SP C II 1	CE A 1 SP D 12	● Anno (x + 1) - Spedizione dei beni ed emissione di fattura di vendita		10.000,00 2.200,00	12.200,00
		20.05.(x+1)			
		Cliente	a Diversi		
			a Merci c/vendite		
		a Iva c/vendite			
		Emessa fattura n. 77 per cessione merci.			
		20.05.(x+1)			
CE B 7	SP D 7	Provvigioni passive	a Fatture da ricevere		1.000,00
		Rilevazione provvigioni su fattura n. 77 per contratto di cessione.			
		20.05.(x+1)			
CE B 7	SP D 13	Diversi	a Debiti v/Enasarco		170,00
SP C II 5-quater		Contributi Enasarco		85,00	
		Agenti c/anticipi		85,00	
		Contributo Enasarco a carico azienda e quota agente anticipata (criterio di competenza).			
		● Anno (x + 2) - Il cliente paga la fornitura alla casa mandante - Il mandante paga la provvigione			
		20.01.(x+2)			
SP C IV 1	SP C II 1	Banca C/C	a Clienti		12.200,00
		Incasso fattura n. 77.			
		30.01.(x+2)			
SP D 7	SP D 7	Diversi	a Fornitore Agente	1.000,00	1.220,00
SP C II 5-bis		Fatture da ricevere		220,00	
		Iva c/acquisti			
		Ricevimento fattura n. 30.			
		30.01.(x+2)			
SP D 7		Fornitore Agente	a Diversi		1.220,00
	SP C IV 1		a Banca c/c	1.020,00	
	SP D 12		a Ritenute Irpef Agenti	115,00	
	SP C II 5-quater		a Agenti c/anticipi	85,00	
		Saldo fattura n. 30.			
		16.02.(x+2)			
SP D 12	SP C IV 1	Ritenute Irpef Agenti	a Banca c/c		115,00
		Versamento ritenuta d'acconto fatt. n. 30			



NON SOLO IMPRESA

## VERIFICA DATI INAIL E RIDUZIONE DEL PRESUNTO PER IL 2026

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

### MODELLO 20SM

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
  - il tasso di premio da applicare;
  - i relativi elementi di calcolo;
  - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

**Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa**, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02.**

### RICORSO ON LINE

Alla sede territoriale Inail

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

Al presidente dell'Inail

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

Termini

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

### RIDUZIONE DEL PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2026, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Mediante l'invio **online, entro il 16.02.2026**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
  - le retribuzioni imponibili ridotte;
  - la motivazione di tale riduzione.

### APPLICAZIONI TELEMATICHE E FASCICOLO AZIENDE

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
  - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
    - dati anagrafici e classificazioni;
    - situazione contabile;
    - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
  - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.



## QUOTE ALBO AUTOTRASPORTATORI 2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori devono corrispondere per l'anno 2026, **pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo**.

L'importo dovuto da ciascuna impresa è determinato sulla base del parco veicolare rilevato alla data del 27.10.2025 compreso.

La scadenza per il versamento è fissata al **31.12.2025**.

### QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2026

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€	30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.		
	a.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5:	€ 5,16
	b.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10:	€ 10,33
	c.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50:	€ 25,82
	d.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100:	€ 103,29
	e.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200:	€ 258,23
	f.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200:	€ 516,46
3.	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.		
	a.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg:	€ 5,16
	b.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg:	€ 7,75
	c.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg:	€ 10,33

#### TERMINI DI PAGAMENTO

- Entro il **31.12.2025**.
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it).
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

#### RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
  - l'attestato di pagamento;
  - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

#### Tavola

[Fac simile ricevuta di versamento online](#)



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

#### DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO  
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

#### Ricevuta di versamento - Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo: .....  
Quota versata: € .....  
Quota per l'anno: .....2026.....





## ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

### ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI

#### Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa **tra i 18 e i 67 anni**, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

#### Attività esercitata

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.

L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

#### Infortunati

- L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi **un'inabilità permanente** al lavoro non inferiore al 16%.
- Sono coperti anche i casi di **infortunio mortale**, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.

#### Rendita vitalizia

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, **calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale** (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

#### Una tantum

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione *una tantum* di importo pari a € 337,41 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

#### Importo

Il premio assicurativo è fissato in **€ 24,00 annui, non frazionabile** su base mensile e **deducibile** ai fini fiscali.

#### Versamento

**Entro il 31.01 di ogni anno.**

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su [www.pago-pa.gov.it](http://www.pago-pa.gov.it)), tramite l'app IO o l'app INAIL, oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

### PREMIO ASSICURATIVO

#### Esenzioni

- Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  - titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  - appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".

#### Sanzioni

**È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza**, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.



## CORREZIONE DATI CATASTALI

*In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto, con esclusione di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. La correzione può essere richiesta mediante il servizio "Istanza rettifica dati catastali", ovvero presso gli uffici provinciali - Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online "Contact center". Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell'errore.*

### COSA SI PUÒ CORREGGERE ONLINE

#### ERRORE SUL SOGGETTO A CUI È INTESTATO L'IMMOBILE

- L'errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso.
- Per presentare la richiesta occorre disporre dell'identificativo catastale dell'immobile (Catasto Terreni o Fabbricati, Comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione.
- Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).

#### ERRORE SUI DATI DELL'IMMOBILE

L'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell'identificativo catastale dell'immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

#### SEGNALAZIONE DI INCOERENZA PER FABBRICATO NON DICHIARATO

- L'Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto.
- L'identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali.
- Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l'indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia.

#### SEGNALAZIONE DI INCOERENZA PER FABBRICATO RURALE

- I fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto Terreni devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati e il termine per la dichiarazione è scaduto il 30.11.2012. L'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Fabbricati (per saperne di più [Fabbricati rurali - Ricerca particelle](#)). Vi sono situazioni particolari ([Fabbricati rurali - Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione](#)) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Eventuali segnalazioni relative a tali fabbricati possono essere presentate all'Agenzia con il servizio Contact Center ([Fabbricati rurali - Come e dove ottenere il servizio](#)).
- Queste segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia.

#### ALTRI TIPI DI RICHIESTE

- Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti.
- Richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni, registrazione variazione culturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.

### COSA NON SI PUÒ CORREGGERE ONLINE

- In questi casi l'utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio:
  - reclami per disservizi da parte degli uffici;
  - solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi;
  - istanze di revisione della rendita catastale;
  - richieste di assistenza nell'utilizzo delle procedure informatiche;
  - richieste di informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute al Contact center);
  - richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.


**AGEVOLAZIONI**
**FINANZIAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DI DISEGNI E MODELLI**

La misura Disegni+2025 è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

**BENEFICIARI**

- Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - avere sede legale e operativa in Italia;
  - essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
  - essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.
- Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia.
- **Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1.01.2023 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.**

**PROGETTI  
E SPESE  
AMMISSIBILI**

- Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
- Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi:
  - ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi;
  - realizzazione di prototipi;
  - realizzazione di stampi;
  - consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
  - consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
  - consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es.: business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
  - consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).
- Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione.
- Il disegno/modello oggetto della domanda, anche appartenente ad un deposito multiplo, non deve essere già stato agevolato, in nessuna delle varianti in caso di deposito multiplo, dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022, Disegni+2023 e Disegni+2024.
- Il progetto ha una durata massima di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

**CONTRIBUTI**

- Le agevolazioni sono concesse **fino all'80%** delle spese ammissibili, entro l'importo **massimo di € 60.000,00** e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
- La predetta percentuale è **elevata all'85%** nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

**SCADENZA**

- **Dal 18.12.2025, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.**


**SCADENZARIO**
**PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2026**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 1 gennaio	ETS	<b>Nuovo regime fiscale</b> - Dal 1.01.2026 entra in vigore il titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) relativo al nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS).
	Pagamenti elettronici	<b>Novità</b> - Per le operazioni effettuate dal 1.01.2026 entra in vigore l'obbligo di collegamento tra registratore telematico e POS.
Sabato 10 gennaio	Previdenza	<b>Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2025.
	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2025.
Lunedì 12 gennaio	Imposte dirette	<b>Principio di cassa allargato</b> - Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2025, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato.
		<b>Conguaglio</b> - Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23, c. 4 D.P.R. 600/1973).
Giovedì 15 gennaio	Imposte dirette	<b>Assistenza fiscale</b> - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2026.
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Venerdì 16 gennaio	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
		<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	<b>Modello 770 mensile</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di dicembre 2025. <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese novembre 2025.



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 16 gennaio (segue)	Iva (segue)	<b>Contribuenti in regime forfetario</b> - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. <b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2025.
Martedì 20 gennaio	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2025. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2025).
Domenica <sup>1</sup> 25 dicembre	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Giovedì 29 gennaio	Imposte dirette	<b>Dichiarazioni tardive</b> - Fino al 29.01.2026 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2025 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.
	Mod. 770/2025	<b>Omessa presentazione</b> - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2025 entro 90 giorni dalla scadenza.
Venerdì 30 gennaio	Imposte dirette	<b>Modello Redditi</b> - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2025.
	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 31 gennaio	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. <b>Regime OSS</b> - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2025 - 31.12.2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Libro inventari	<b>Imballaggi</b> - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2025 e non restituiti.
	Registri contabili	<b>Sottoscrizione</b> - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2025 in via telematica entro il 31.10.2025.
	Spese sanitarie	<b>Stampa</b> - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2025 in via telematica entro il 31.10.2025.
	Imposta di bollo virtuale	<b>Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria</b> - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2025 (Decreto MEF 29.10.2025).
	Imposta sulla pubblicità	<b>Opposizione</b> - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.
	Concessioni governative	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
		<b>Versamento</b> - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 31 gennaio (segue)	<b>Modello 730/2025</b>	<b>Versamento importi non trattenuti</b> - Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2025, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile. Il sostituto d'imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2025 gli importi che deve versare direttamente.
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Inail</b>	<b>Casalinghe</b> - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2026.
	<b>Collocamento obbligatorio</b>	<b>Denuncia annuale</b> - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	<b>Lavoratori somministrati</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	<b>Bonus mamme</b>	<b>Domanda</b> - Termine di presentazione della domanda per il bonus mamme 2025 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti dopo il 9.12.2025.
	<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	<b>Gestori di piattaforme digitali</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01.2026 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Prov. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, la locazione di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti".
	<b>Catasto Terreni</b>	<b>Adempimento</b> - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale e agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	<b>Variazioni culturali</b>	<b>Adempimento</b> - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2025. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni culturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	<b>Contributo revisori contabili</b>	<b>Versamento</b> - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	<b>Autotrasporto</b>	<b>Rimborso accise</b> - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2025.
	<b>Tasse automobilistiche</b>	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2025, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
	<b>Canone RAI</b>	<b>Dichiarazione di non detenzione</b> - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2025 al 31.01.2026 esonera dal pagamento per l'intero anno 2026. <b>Pagamento</b> - Termine di pagamento del canone 2026 o della 1ª rata trimestrale o semestrale, mediante il modello F24, nei casi previsti.
	<b>Erogazioni liberali alla cultura</b>	<b>Comunicazioni</b> - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
	<b>Registro attività sportive dilettantistiche</b>	<b>Aggiornamento dati</b> - Entro il 31.01 di ogni anno le ASD e SSD iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche devono aggiornare i dati presenti nel Registro.
Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**